DECRETO 15 ottobre 2026.

Istituzione e inseguimento del bosco vetusto «Pavari» e suo inserimento nella Rete nazionale dei boschi vetusti d'Italia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DIFOR IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali», di seguito denominato TUFF e, in particolare, la definizione di «bosco vetusto», di cui l'art. 3, comma 2, lettera s-*bis*) e l'art. 7, comma 13-*bis*), che prevede l'adozione di «apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto, con il Ministro della transizione ecologica 19 novembre 2021, n. 608943, recante «Approvazione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come «boschi vetusti», di cui all'art. 7, comma 13-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34», che detta indicazioni per la loro gestione e tutela anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti;

Considerata la Strategia forestale nazionale di cui al decreto ministeriale 24 dicembre 2021, n. 677064, che evidenzia l'importanza della pianificazione forestale e delle foreste vetuste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 5 aprile 2023, n. 193945, recante l'istituzione della Rete nazionale dei boschi vetusti, nell'ambito della quale è istituita, altresì, una sezione speciale nella quale sono inserite le foreste che UNESCO ha riconosciuto come «antiche faggete primordiali dei Carpazi e in altre regioni d'Europa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2024, con il quale al dott. Emilio Gatto è conferito l'incarico di direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e che lo stesso ha delegato il direttore dell'Ufficio DIFOR IV dott. Alessandro Cerofolini, competente in materia di boschi vetusti, a emanare i relativi decreti attuativi;

Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 maggio 2025, n. 225160, riguardante le «modalità di condivisione dei dati relativi al censimento dei boschi vetusti di cui all'art. 3, comma 2, lettera s-*bis*), del TUFF, al fine dell'inserimento nella Rete nazionale dei boschi vetusti;

Visto il decreto dirigenziale del 24 febbraio 2026, n. 90394, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2026, con il quale è stato istituito il primo bosco vetusto ed è stato avviato il procedimento di inserimento nella Rete nazionale dei boschi vetusti, a cui il presente decreto si conforma;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1226 del 15 settembre 2026, con cui Regione Puglia riconosce al bosco denominato «Pavari», di proprietà della stessa, lo *status* di bosco vetusto ai sensi delle vigenti norme in materia come sopra richiamate e ne individua la perimetrazione;

Considerato che la suddetta deliberazione n. 1226 del 15 settembre 2026, unitamente alla scheda di censimento, alla documentazione fotografica e alla scheda normativa contenente le prescrizioni per la tutela, la conservazione e divieti validi nelle more della redazione e approvazione del Piano di gestione e monitoraggio, costituisce parte integrante del presente decreto;

Preso atto della nota della Regione Puglia prot. n. 0569147 del 29 settembre 2026, con la quale comunica che il periodo di pubblicazione di sessanta giorni, ai fini della presentazione di motivate osservazioni, è giunto a scadenza senza che entro tale data siano pervenute note e memorie da parte degli aventi diritto e pertanto il provvedimento ha assunto piena efficacia;

Considerato che la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV, competente per materia, ha provveduto alla verifica formale sulla completezza delle informazioni e sulla coerenza della documentazione inserita all'interno del servizio «Sistema boschi vetusti» del Sistema informativo agricolo nazionale, validandone i dati;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del bosco vetusto

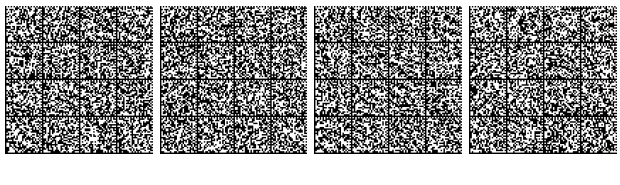
1. È istituito il bosco vetusto denominato «Pavari», esteso per 88,0593 ettari, ubicato nel demanio forestale della Foresta Umbra, ricadente nel sito UNESCO «Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d'Europa», nel Comune di Monte Sant'Angelo, in Provincia di Foggia, individuato, perimetrato e riconosciuto dalla Regione Puglia con deliberazione n. 1266 del 15 settembre 2026, sulla base delle caratteristiche indicate nelle linee guida di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2021, n. 608943.

2. L'area delimitata quale bosco vetusto, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, ossia presenza di specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, biodiversità caratteristica con la presenza di stadi seriali legati alla rinnovazione e alla senescenza, assenza di disturbi antropici da almeno sessanta anni ed estensione di almeno 10 ettari, è rappresentata nell'allegata cartografia su planimetria catastale.

Art. 2.

Inserimento nella Rete nazionale dei boschi vetusti

1. Il bosco Pavari è inserito nella Rete nazionale dei boschi vetusti istituita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, unitamente



alla scheda di censimento, alla documentazione fotografica, alle prescrizioni per la tutela, la conservazione e ai divieti validi nelle more della redazione e approvazione del Piano di gestione e monitoraggio.

2. La Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV, provvede all'iscrizione del bosco vetusto Pavari nella Rete nazionale, alla conservazione della documentazione inviata dalla Regione Puglia e all'aggiornamento dei dati e delle informazioni inerenti all'area forestale vetusta.

Art. 3.

Finalità

1. Il bosco vetusto di cui ai precedenti articoli ha lo scopo di garantire la conservazione e l'evoluzione naturale delle popolazioni vegetali e animali in esso presenti, la tutela dell'ecosistema forestale e dei processi evolutivi in atto al suo interno nonché di costituire un centro di studio e di documentazione biogenetica, utile per la gestione forestale sostenibile di aree boschive simili o contigue.

2. Nella gestione del bosco vetusto è assicurata l'applicazione di metodi di gestione e di restauro forestale e ambientale idonei a favorire il completo sviluppo dei processi evolutivi e naturali tipici delle formazioni forestali mature.

Art. 4.

Divieti

1. Salvo quanto vietato dalla Regione, all'interno del bosco vetusto di cui al presente decreto è interdetto qualsiasi tipo di disturbo antropico. In particolare, è vietato:

a) ogni forma di caccia e di pesca;

b) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura;

c) la realizzazione di interventi selvicolturali, ad eccezione di quelli realizzati per finalità di studio e ricerca nonché quelli strettamente conservativi purché autorizzati dal competente servizio forestale regionale e attuate dall'ente gestore in modo prudente e non impattante;

d) l'abbattimento e il danneggiamento degli alberi e degli arbusti;

e) l'asportazione dei tronchi e dei rami degli alberi e degli arbusti caduti a terra, ad eccezione del semplice spostamento degli stessi per la manutenzione della viabilità preesistente;

f) la rimozione e la raccolta della lettiera del sottobosco e del muschio;

g) il transito e la sosta di veicoli a motore, eccetto i mezzi di soccorso, di controllo, di servizio, di antincendio boschivo e quelli appositamente autorizzati;

h) il transito fuori dalla viabilità forestale e dalla sentieristica preesistente, salvo per motivi di studio, ricerca, soccorso, servizio e antincendio boschivo;

i) il transito a piedi con cani tenuti senza guinzaglio;

l) il disturbo alla fauna selvatica, comprese le specie ittiche;

m) l'introduzione clandestina di specie di flora e fauna alloctone;

n) il pascolo di animali di allevamento e lo svolgimento di altre attività agricole e zootecniche;

o) la raccolta non autorizzata e il danneggiamento della flora spontanea;

p) la raccolta non autorizzata e il danneggiamento dei prodotti del bosco e del sottobosco;

q) l'accensione di fuochi, la sosta per campeggio anche temporaneo e il fumare sigarette;

r) l'abbandono di rifiuti a terra e l'inquinamento delle acque;

s) il sorvolo dell'area boschiva con droni, salvo autorizzazione dell'ente gestore;

t) recare rumori molesti o ascoltare musica ad alto volume;

u) ogni altra attività antropica che possa compromettere la protezione del suolo, la conservazione della natura e la vetustà del bosco.

Art. 5.

Pubblicità

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.masaf.gov.it all'interno della sezione Politiche nazionali/foreste/boschi vetusti.

2. Il presente decreto è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2026

Il direttore: CEROFOLINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

AVVERTENZA

Gli allegati A e B del decreto direttoriale n. 563584 del 15 ottobre 2026, sono visionabili nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it all'interno della sezione: «politiche nazionali/foreste/boschi vetusti/normativa».

26A05585